

Sulla base delle circostanze sopra ricordate, la Commissione avrebbe dovuto, in base a quanto affermano le ricorrenti, fornire una dettagliata motivazione per consentire l'operazione notificata. Il fatto di non aver rispettato tale dovere comporta una violazione dell'obbligo di motivazione ad essa incombente, e quindi dell'art. 253 CE.

---

(<sup>1</sup>) GU 2004, C 31, pagg. 5-18.

---

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Izar Construcciones Navales/Commissione**

**(Causa T-381/03) (<sup>1</sup>)**

(2006/C 281/76)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

(<sup>1</sup>) GU C 21 del 24.1.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Izar Construcciones Navales/Commissione**

**(Causa T-382/03) (<sup>1</sup>)**

(2006/C 281/77)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

(<sup>1</sup>) GU C 21 del 24.1.2004.

---

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Drazdansky/UAMI — Bad Heilbrunner Naturheilmittel (VITACAN)**

**(Causa T-383/04) (<sup>1</sup>)**

(2006/C 281/78)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

(<sup>1</sup>) GU C 314 del 18.12.2004.